CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "ARNAS" G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO.

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu", di seguito denominata "ARNAS G. Brotzu", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, C.F. e P.IVA 02315520920, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, di seguito denominata "ASL n. 5 di Oristano", con sede legale in Oristano, Via Carducci n.35, C.F. e P.IVA 01258180957 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO CHE

– le parti hanno sottoscritto una convenzione per prestazioni professionali di Medicina Fisica e Riabilitazione, resa dai professionisti Dirigenti Medici dell'ARNAS G. Brotzu presso il P.O. San Martino di Oristano, per la durata di un anno con scadenza al 25.07.2026;

– l'ASL n. 5 di Oristano ha chiesto il rinnovo della sopracitata convenzione;

– l'ARNAS G. Brotzu è disponibile a garantire le prestazioni suddette per il tramite dei propri Dirigenti Medici, specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi

verranno comunicati all'ASL n. 5 di Oristano con atto interno e separato;

– dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS G. Brotzu, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL n. 5 di Oristano, previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza; pertanto, l'ARNAS G. Brotzu non è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni in oggetto allorquando incompatibili con le prioritarie esigenze dei propri Servizi;

– la Regione Sardegna con propria Deliberazione n. 31/16 del 17.06.2026 ha emanato le *"Linee di indirizzo per la definizione di una tariffa unica omogenea da applicare alle prestazioni professionali rese nell'ambito di convenzioni e accordi tra aziende del SSR, finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie e che quest'ultime si applicano per tutte le nuove convenzioni di prossima stipulazione"*;

– la presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N., così come previsto dall'art. 15 della L. 241/90.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

L'oggetto della convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Medicina Fisica e Riabilitazione richieste dall'ASL n. 5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS G. Brotzu in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della S.C. Medicina

riabilitativa e Neuroriabilitazione del P.O. San Martino della ASL n. 5 di Oristano per un massimo di n. 24 ore settimanali.

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 3 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà validità con decorrenza **dal 26.07.2026 al 31.12.2026**. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante Posta Elettronica Certificata. In caso di recesso, l'ARNAS G. Brotzu avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 4 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS G. Brotzu, con rapporto esclusivo, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2, lettera a) CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L. 161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dai Direttori delle Strutture

coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu e dell'ASL n. 5 di Oristano che, sulla base delle intese intercorse, provvederanno alla relativa vigilanza.

Art. 5 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere all'ARNAS G. Brotzu, per ciascun Dirigente Medico interessato, un compenso orario lordo onnicomprensivo di euro 140,00 (euro centoquaranta/00) e rimborso chilometrico calcolato sulla base dell'applicazione delle tariffe ACI quale parte aggiuntiva del corrispettivo pattuito, e non come indennità di trasferta. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS G. Brotzu, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti della ASL n. 5 di Oristano per le prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo complessivo delle ore verrà corrisposto all'ARNAS G. Brotzu che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS G. Brotzu mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta – ore rese) debitamente validata dal Direttore della Struttura Ospitante.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ARNAS G. Brotzu al Direttore della Struttura Ospitante il quale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività, provvederà a trasmetterlo alla S.C. Affari Generali e area delle funzioni legali dell'ASL n. 5 di Oristano.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL n. 5 di Oristano emetterà un ordine

tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS G. Brotzu nel termine di 15 giorni.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS G. Brotzu. L'ASL n. 5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Art. 6 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n. 5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 5 di Oristano, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Il personale coinvolto è tenuto a mantenere il segreto professionale, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto convenzionale in oggetto, i Dirigenti Medici, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03, sono individuati dal Direttore della S.C. di riferimento della ASL n. 5 Oristano, con relativo atto di nomina, quali soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali.

Art. 8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 10 – SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n. 5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26.10.1972. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Oristano

n. 21181 del 05.05.2022.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente atto è composto da n. 7 pagine e da n. 11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale	La Direttrice Generale
dell'ARNAS G. Brotzu	dell'ASL n. 5 di Oristano
Dott. Maurizio Marcias	Dott.ssa Grazia Cattina
MAURIZIO MARCIAS Firmato digitalmente da MAURIZIO MARCIAS Data: 2026.09.24 13:38:52 +02'00'	GRAZIA CATTINA Firmato digitalmente da GRAZIA CATTINA Data: 2026.09.16 11:27:08 +02'00'